



**PRESENTAZIONE EVENTO FORMATIVO**

***ASSOCIAZIONE FORENSE BOLOGNA***

**“SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA  
IN MATERIA DI DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE”**

***“MODI DELL’ESAME E DEL  
CONTROESAME  
DIBATTIMENTALE”***  
*(ricordava meglio allora? o ricorda meglio ora?)*

**Denominazione:** Associazione Forense Bologna, Via Ugo Bassi n. 15  
Bologna;

**Natura giuridica:** Associazione senza scopo di lucro, creata  
esclusivamente per finalità formative gratuite a cui aderiscono avvocati  
e praticanti legali del Distretto di Corte di Appello di Bologna;

**Sede legale:** Via Ugo Bassi n. 15, 40121, Bologna;

**Partita IVA:** 03743930715;

**Segreteria organizzativa:** Avv. Matteo Murgo, del Foro di Bologna;

**Telefono:** 051/234963;

**Fax:** 051/234963;

**E-mail:** [associazioneforensebologna@hotmail.it](mailto:associazioneforensebologna@hotmail.it)

**Luogo:** Biblioteca San Domenico Piazza San Domenico 13, Sala della Traslazione (piano terra).

**Data:** venerdì 2 marzo 2018

**Ora:** dalle 15.00 alle 19.00

**Tipologia evento:** seminario di riflessione giuridica.

### **PROGRAMMA:**

**Relazione introduttiva e mediazione:** Avv. Matteo Murgo, Presidente Associazione Forense Bologna.

**Relatori:** (in ordine alfabetico):

- 1) **Dott. Dott. Silvia Corinaldesi, Giudice presso il Tribunale Penale di Rimini;**
- 2) **Dott. Michele Martorelli, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna;**
- 3) **Prof. Daniele Negri, Ordinario di Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;**
- 4) **Dott. Stefano Scati, Presidente della Prima Sezione penale Tribunale di Bologna;**

### **PRESENTAZIONE**

Ad oggi, la centralità del principio del contraddittorio nella dinamica del processo penale è del tutto incontrovertibile.

Tale scelta del legislatore deriva dalla presa di consapevolezza della maggiore idoneità dello strumento del contraddittorio a perseguire i fini che il processo penale si pone e, tra questi, l'accertamento della verità processuale, garantendo l'imputato e gli altri soggetti del procedimento. Tale approccio risulta anche in linea con il moderno orientamento della scienza epistemologica, che ritiene il metodo c.d. dialettico-contestativo quello che maggiormente garantisce

l'adeguamento delle ipotesi interpretative in gioco alla realtà storica dei fatti del passato, in ottica euristica.

Ciò avviene attraverso un processo di sottoposizione di tali interpretazioni soggettive al vaglio critico delle parti del procedimento, ponendo in questo modo il giudice nella condizione di saggiare tali ipotesi ricostruttive nella loro eterogeneità e caleidoscopica parzialità.

A tal fine, risulta lapalissiana l'importanza, conferita alla prova testimoniale, prova madre del processo così delineato, sia in termini quantitativi, sia di rilevanza qualitativa sul convincimento del giudice.

Tuttavia, a ben vedere, è evidente come il tipo di prova in discorso sia in realtà scarsamente affidabile, essendo, appunto, basata sul racconto di un soggetto; racconto il quale potrebbe essere inficiato, da un lato, dalla mala fede, dall'altro, fisiologicamente, da un ricordo scorretto, non chiaro, impreciso, deforme, lacunoso, potenzialmente atto a riportare all'interno della macchina processuale una realtà mal percepita o mal rievocata. Il fenomeno può portare chiaramente all'introduzione nel processo di verità differenti e, talvolta, pure nettamente contrastanti.

L'ordinamento, mentre può tentare di ridimensionare il problema del testimone dolosamente mendace, difficilmente riesce ad espungere dal processo la possibilità che in esso facciano il loro ingresso racconti non corrispondenti al vero a causa di fallacie della memoria.

Tale fenomeno risulta ad oggi essere tanto più incombente sul processo quanto più le lungaggini processuali si dilatano esponenzialmente, costringendo i testimoni a rendere dichiarazioni su fatti avvenuti molti anni or sono. Infatti, è frequente imbattersi in testimonianze di soggetti che dichiarano apertamente i loro limiti mnemonici, affermando di non ricordare dettagli o anche eventi, ancorché importanti, delle vicende oggetto del processo in corso.

In casi come questi, *ex art. 500 c.p.p.* “le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m.”.

Prima della riforma operata dalla L. n. 63/2001 sul giusto processo, in base all’art. 500 co. 4 c.p.p., nel caso in cui, a seguito della contestazione, permaneva la difformità rispetto alla versione precedentemente resa dal testimone, le dichiarazioni lette per la contestazione potevano essere valutate a fini probatori con l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della dichiarazione letta, e potevano essere valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistevano altri elementi di prova che ne confermassero l’attendibilità.

Al contrario, la riforma suddetta, la quale ha segnato una forte frattura rispetto alla normativa precedente, si iscrive in un orientamento che prende le mosse dalla volontà del legislatore di potenziare e valorizzare il principio del contraddittorio *ex art. 111 Cost.*, che prevede come principio cardine del processo penale la formazione della prova in giudizio, nel contraddittorio tra le parti.

Ed invero, secondo il nuovo co. 2 dell’art. 500 c.p.p., le dichiarazioni lette per la contestazione “possono essere valutate ai fini della credibilità del teste”, non acquistando più il carattere probatorio previgente ed assurgendo, semplicemente, a lettura-contestazione senza acquisizione.

Tale nuova previsione, tuttavia, non è inedita, ed anzi riporta la normativa a riavvicinarsi alla previsione originaria del c.p.p. del 1988, così come delineata prima delle modifiche apportate dalla sentenza n. 255/1992 della Corte costituzionale e poi del legislatore con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356.

Il precedente difforme, dunque, non potrà essere utilizzato dal giudice ai fini della decisione, ma avrà l'eventuale effetto di paralizzare l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal testimone in dibattimento.

La questione invece muta quando in dibattimento il teste, non ricordando o fornendo una determinata versione dei fatti, successivamente ammette di aver reso nella fase predibattimentale la dichiarazione letta per la contestazione: in quel caso, infatti, la dichiarazione viene acquisita al patrimonio conoscitivo del giudice, proprio perché resa in dibattimento per stessa bocca del testimone. Quindi, pur con la dovuta cautela e tenendo conto dell'intero materiale probatorio assunto nell'istruttoria, essa potrà perciò essere oggetto di valutazione da parte del giudice.

Nonostante la *ratio* legislativa sottostante alla riforma in discorso, si deve segnalare come fin troppo spesso i giudici siano rimasti ancorati al precedente dettame legislativo. Ciò sulla scorta dell'impressione che, al tempo delle indagini svolte dal p.m., nella cui cornice sono state rilasciate le dichiarazioni con cui si contesta quanto riferito dal teste nel dibattimento, i ricordi del teste erano presumibilmente più vivi e quindi più attendibili, in quanto più vicini ai fatti di reato, rispondendo così, a proprio modo, all'annosa questione "Il teste ricordava meglio allora, o ricorda meglio ora?".

Tuttavia, operare in senso contrario al dettato del nuovo art. 500 c.p.p. non significa soltanto agire *contra legem*, ma anche operare contrariamente ai principi costituzionali in materia penale, cristallizzati, appunto, nel principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost.

Infatti, secondo il legislatore del 1992 – in base prima all'orientamento del Senato, poi abbracciato anche della Camera – tale costruzione dell'art. 500 c.p.p. risulta necessaria al fine di attuare i principi

ispiratori del processo accusatorio, che non poteva che implicare una rigorosa separazione tra la fase delle indagini e la fase processuale, adottando quindi l'interpretazione più rigorosa dell'art. 111 Cost. e del principio del contraddittorio. Tuttavia, tale interpretazione non è l'unica configurabile, obiettandosi, per contro, che la prova testimoniale, nel suo complesso, viene elaborata nel contraddittorio delle parti davanti al giudice e che, in questo contesto "garantito", l'acquisizione delle dichiarazioni difformi lette per le contestazioni non sminuisce la portata del principio del contraddittorio.

In soluzione di continuità con i pregressi eventi formativi organizzati dall'Associazione Forense Bologna, il seminario stimolerà tra i Relatori un dibattito, un confronto di idee, un raccordo sinergico ed osmotico tra mondi diversi e pervasivi (quello dell'Avvocatura, dell'Accademia e della Magistratura) al fine di esaminare compiutamente la disciplina processualistica in materia di esame e controesame dibattimentale.

Con deferenza.

Bologna, 15 gennaio 2018

Il Presidente dell'Associazione Forense

(Avv. Matteo Murgo)